



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

## presso il Tribunale di Tivoli

*Il Procuratore della Repubblica*

### Premesso che

- La legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione, con modificazioni, del decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 – Disposizioni urgenti per il rilancio dell’Economia”, al Capo II, art. 73, prevede per i laureati in giurisprudenza la possibilità di svolgere, presso gli uffici giudiziari, tirocini formativi della durata di diciotto mesi;
- L’esito positivo del tirocinio costituisce:
  1. titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario;
  2. titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario, oltre che, a parità di merito, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello stato l’esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito;
- L’esito positivo del tirocinio è valutato:
  1. per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio, per un periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale;
  2. ai fini della frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali, per un periodo di un anno, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame.

### Emana il seguente

#### AVVISO

**di selezione di n. 1 candidato per lo svolgimento del Tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013  
(convertito in legge n. 98/2013)**

Vista la Risoluzione del CSM 1058/VV/2013 del 24.07.2019 secondo cui “*Chiarite le caratteristiche dei diversi tipi di tirocinio, si deve constatare, alla luce delle esperienze registratesi sul territorio nazionale, che la forma del tirocinio risultata più efficace è quella prevista dall’art. 73 l. 98/2013, essendo quest’ultimo lo strumento più duttile, più flessibile ed efficace, nonché di più immediata e lineare applicazione...*” “*...questo tipo di tirocinio si discosta dal modello convenzionale...si tratta infatti della forma di tirocinio di più lunga durata, che garantisce pertanto continuità nel rapporto tra magistrato/ufficio e tirocinante, oltre ad essere destinato ai soli laureati meritevoli...*”

Vista pertanto la legge 9 agosto 2013, n. 98, che art. 73, comma 1, dispone: “*I laureati in giurisprudenza all’esito di un corso di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/100 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per un asola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di Appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi...*”;

Rilevato che, come sancito dal comma 2 della stessa legge 98/2013, “*quando non è possibile avviare un periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti di dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell’ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A priorità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea*”, quali la frequenza di corsi di dottorato,



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

approfondimento o perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea e al possesso di titoli ulteriori (superamento esame di abilitazione alla professione di avvocato, dottorati di ricerca etc.);

evidenziato che il tirocinio avrà ad oggetto attività di assistenza ed ausilio ai magistrati affidatari, secondo un progetto formativo allegato al presente bando quale parte integrante e sostanziale, essendo normativamente previsto che i tirocinanti vengano utilizzati per coadiuvare l'attività del magistrato e, dunque, a diretto supporto dell'attività giurisdizionale, ferma restando l'opportunità di agevolare la conoscenza da parte dei tirocinanti delle modalità di svolgimento dei servizi amministrativi;

inoltre che nella domanda può essere espressa una preferenza di materia/gruppo di lavoro specializzato ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio;

rilevato che:

- lo svolgimento del tirocinio non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi e non dà diritto ad alcun compenso;
- il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o l'credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario,

ravvisata, per quanto sopra espresso, l'opportunità di procedere in merito

**stabilisce**

la disponibilità immediata presso questa Procura della Repubblica di n. 1 posto per lo svolgimento di tirocini formativi (di cui si allega lo schema di progetto) elevabile in base alle disponibilità che verranno manifestate dai magistrati, della durata di 18 mesi destinati a laureati in giurisprudenza ai sensi del richiamato art. 73.

Le domande di partecipazione - redatte secondo il modello allegato - **dovranno pervenire entro** la data ultima del **31 marzo 2021** corredate, a pena di esclusione, della documentazione sui titoli e sugli esami conseguiti, prescritta dall'art.73 citato, al quale si rimanda per la disciplina completa della presente procedura.

Le suddette domande dovranno essere depositate presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica, oppure, in alternativa, spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a "Procura della Repubblica di Tivoli - Segreteria Procuratore, Via Antonio Del Re n. 24 - 00019 Tivoli", ovvero trasmesse con posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [segreteria.procuratore.procura.tivoli@giustiziacert.it](mailto:segreteria.procuratore.procura.tivoli@giustiziacert.it)

La data di avvio dei tirocini è fissata per il giorno 12 /aprile 2021.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta alla Segreteria del Procuratore, dott. Francesco Menditto al numero telefonico 0774/414258 o al seguente indirizzo e-mail: [segreteria.procuratore.procura.tivoli@giustizia.it](mailto:segreteria.procuratore.procura.tivoli@giustizia.it).

Si allega:

- ✓ Modulo di domanda di ammissione ai tirocini ex art. 73 del DL. n.69/2013
- ✓ Schema di progetto formativo

**Dispone**

La pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale.

Tivoli 12 marzo 2021

**Il Procuratore della Repubblica**

*Dott. Francesco Menditto*